

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1972

Istituzione della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie e della Soprintendenza alle antichità per il Molise

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 febbraio 1970, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970), ha disposto all'articolo 7 l'istituzione di una « Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise », istituzione che è stata attuata con decreto ministeriale 30 ottobre 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Con tale istituzione, peraltro, è stato introdotto nel settore delle antichità e belle arti un nuovo tipo di Soprintendenza mista, che, non trovando riscontro nell'ordinamento attuale, ha creato problemi tecnici e amministrativi di non facile soluzione, specialmente per quanto concerne la scelta del dirigente del nuovo ufficio, il quale dovrebbe svolgere compiti e funzioni di tre diverse specializzazioni: archeologia, storia dell'arte e architettura, difficilmente concentrati in una sola persona, ed ha reso praticamente impossibile il funzionamento del nuovo ufficio, causando inconvenienti di ogni genere.

Per riportare la situazione nella normalità, allo scopo soprattutto di rendere attuabile la legge citata, armonizzandola con gli orientamenti più recenti sulle divisioni delle competenze, occorre praticamente sdoppiare la Soprintendenza in questione in due diverse Soprintendenze: una mista, « ai monumenti e alle gallerie per il Molise », con

sede in Campobasso, e una « alle antichità per il Molise », con sede in Isernia.

Per quanto riguarda le strutture e il funzionamento delle due nuove Soprintendenze, sarà provveduto con i normali fondi dell'Amministrazione; al personale necessario si provvederà con i normali organici della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Il presente disegno di legge muove, peraltro, da un solenne deliberato dello stesso Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale, nella seduta del 3 luglio 1971, a sezioni riunite, mentre ebbe a riconoscere la mancata corrispondenza dell'attuale stato di cose, nel Molise, sia agli ordinamenti tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, sia ai più importanti criteri di funzionalità efficiente, affermava altresì l'esigenza e la opportunità di dislocare gli uffici di merito secondo un criterio territoriale meglio rispondente all'interesse delle zone particolarmente qualificate, sotto il profilo culturale ed archeologico.

Anche perchè si compia il voto di così qualificato Consesso e perchè i due istituendi uffici assolvano con pienezza di poteri ai loro compiti d'istituto, mi onoro sottoporre alla vostra approvazione questo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti per il Molise, con sede in Campobasso, è soppressa.

Art. 2.

È istituita la Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per il Molise, con sede in Campobasso, con competenza territoriale sulle province di Campobasso e Isernia.

Art. 3.

È istituita la Soprintendenza alle antichità per il Molise, con sede in Isernia, con competenza territoriale sulle province di Campobasso e Isernia.

Art. 4.

Le competenze delle suddette Soprintendenze sono quelle stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge 22 maggio 1939, n. 823.

Art. 5.

Alle spese per l'istituzione e il funzionamento delle suddette Soprintendenze si provvederà con i normali fondi di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.